

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
(Gazz. Uff. n. 208 del 7 settembre 1998)

Art. 4.

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 7

Modificativo: D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 - L. 27
febbraio 2009, n. 14

Decorrenza: Dal 1° marzo 2009

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel [titolo III](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica [\(4\)](#), anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi [\(5\)](#).

3. Con decreto del Ministro delle finanze [\(6\)](#), emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'[articolo 29](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli [articoli 23](#), [24](#), [25](#), [25-bis](#) e [29](#) del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'[articolo 7-bis](#) del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 **luglio** [\(7\)](#) dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito

dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, [n. 241](#), e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. [\(8\)](#)

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'[articolo 43](#), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, [2-bis](#), [2-ter](#) e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.

[5. ...]

[6. ...]

6-bis. I soggetti indicati nell'[articolo 29](#), terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento [\(9\)](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.

6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento [\(10\)](#) amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. [\(11\)](#)

6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'[articolo 27](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli [articoli 7](#), [8](#), [9](#) e [11](#) della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. [\(11\)](#)

(1) A decorrere dal 1° aprile 1998 per le violazioni all'obbligo di dichiarazione dei sostituti d'imposta si applicano le disposizioni di cui agli [artt. 2](#) ("Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta") e [8](#) ("Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

(2) Vedasi:

- l'[art. 2](#) ("Armonizzazione"), commi 26 e 28, L. 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
- l'[art. 3, commi 211-213](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, circa l'obbligo dei sostituiti d'imposta di effettuare il versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'[art. 2120](#) del codice civile, maturati al 31 dicembre rispettivamente dell'anno 1996 e dell'anno 1997;
- l'[art. 5](#) ("Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo"), comma 3-bis, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, [n. 608](#), come modificato dall'[art. 23](#), L. 24 giugno 1997, n. 196, circa la possibilità concessa ai sostituti d'imposta di presentare dichiarazioni integrative entro dodici mesi dal 29 novembre 1996;
- il [Capo V](#) ("Disposizioni in materia di assistenza fiscale"), D.Lgs. 9 luglio 1997, [n. 241](#);
- il D.P.R. 10 novembre 1997, [n. 445](#), ("Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo").

(3) Vedasi l'[art. 1](#), comma 123, L. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui con il medesimo decreto di cui al comma 122 dell'art. 1 suddetto, si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui al presente articolo nel rispetto di determinati criteri.

(4) Vedasi:

- il [Prov. 10 gennaio 2008](#) ("Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo all'anno 2007, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati");
- il [Prov. 10 gennaio 2008](#) ("Approvazione del modello 770/2007 Ordinario, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative").

(5) Vedasi:

- l'[art. 5](#), secondo comma, D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito dalla L. 23 febbraio 1978, [n. 38](#), secondo cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate. Al riguardo vedasi anche l'[art. 3](#), L. 30 marzo 1981, n. 119, e il [D.M. 16 gennaio 1982](#), come

modificato, da ultimo, dal [D.M. 8 marzo 1996](#);

- l'[art. 1](#), L. 25 marzo 1986, n. 80, recante "*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*", con riferimento a talune indennità e rimborsi.

(6) Vedasi:

- il [D.I. 25 agosto 1999](#), recante "*Estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta, anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse*";
- il [D.I. 9 dicembre 2003](#), recante "*Estensione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici*".

(7) Parola così sostituita alla precedente "marzo" dall'[art. 42](#), comma 7-ter, lett. e), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, [n. 14](#).

(8) Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma è stato fissato al **10 luglio 2008** dall'[art. 3](#), comma 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla L. 2 agosto 2008, [n. 129](#).

(9) Vedasi la voce "decreti ministeriali" anni 2004-2005, in "*documenti collegati*".

(10) Vedasi il [Prov. 21 dicembre 2009](#) ("Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322").

Per gli schemi di certificazione approvati in precedenza vedasi la voce "decreti" in "*documenti collegati*".

(11) Le disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'[art. 7-bis](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, abrogato a decorrere dal 20 giugno 2003.

Al riguardo, vedasi l'[art. 44](#), comma 9, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, [n. 326](#), in vigore dal 26 novembre 2003.